



Il Difensore Civico

Decisione n. 3 del 10.01.2020

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – (OMISSIS) – Richiesta di intervento per mancato riscontro ad una richiesta di accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la nota del 12.12.2019 (acquisita in data 13.12.2019 al protocollo n. 2364) con la quale il Sig. **(OMISSIS)** si è rivolto al Difensore Civico Regionale, attraverso la compilazione del modello concernente la richiesta di riesame del denegato accesso documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ottenere soddisfazione alla propria allegata richiesta di accesso del 23.09.2019 alla seguente documentazione:

1. Verbali delle delibere del Consiglio di gestione di sorveglianza dall'1 luglio 2015 al 7 luglio 2017;
2. Verbali delle assemblee con i quali sono stati approvati i bilanci 2015 e 2016;
3. Relazione completa della consulenza tecnico contabile per la quantificazione dei danni da responsabilità degli organi sociali redatta dalla Soc. **(OMISSIS)**;
4. Richiesta degli avvocati **(OMISSIS)** al Consiglio di sorveglianza per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui alla seduta del Consiglio di sorveglianza del 18.02.2019;
5. Copia dell'atto con il quale gli avvocati **(OMISSIS)** suggeriscono la Società **(OMISSIS)** così come indicato nella delibera del Consiglio di gestione del 5 e del 21 febbraio 2019;
6. Relazione degli avvocati **(OMISSIS)** prot. 1393 del 4.02.2019;

ACCERTATO che, con la nota del 23.09.2019 (unico allegato all'istanza inoltrata a questa Difesa Civica), il Sig. **(OMISSIS)** ha formulato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del **(OMISSIS)** richiesta di accesso "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013" e successive modifiche ed integrazioni (cd. accesso civico generalizzato);



Il Difensore Civico

ACCERTATO che, pur rilevando un errore nell'utilizzo del modello presentato, questa Difesa Civica ha ritenuto di inquadrare la richiesta di intervento in coerenza con la richiesta di accesso di cui alla nota del 23.09.2019 (e quindi di ritenere la stessa come formulata ai sensi del D. Lgs. 33/2013), non potendo applicarsi l'istituto del riesame di cui alla Legge 241/90 alla fattispecie in esame;

CONSIDERATO che questa Difesa Civica, sulla base di tale presupposto e sul fatto che, in materia di accesso civico generalizzato la legge non contempla la casistica del silenzio-rigetto, con nota prot. 2383 AC del 18.12.2019 ha ricordato al **(OMISSIS)** che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, e, per tale ragione, ha invitato lo stesso Consorzio ad assumere tempestivamente tale provvedimento espresso;

VISTA la nota prot. 17958 del 27.12.2019 con la quale il **(OMISSIS)**, in riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica, ha sottolineato che:

- il Sig. **(OMISSIS)** aveva effettuato una prima richiesta di accesso civico in data 04.07.2019, riscontrata dal **(OMISSIS)** in data 17.07.2019 (prot. n. 10279) con provvedimento espresso e motivato con il quale si accoglieva l'istanza in relazione ai punti 3, 4 e 5;
- in relazione alla richiesta di cui al punto 1, veniva fornito l'estratto della Relazione, per la parte di interesse;
- in relazione alla richiesta di cui al punto 6, il **(OMISSIS)** ha segnalato di essersi opposto all'ostensione della documentazione;
- in relazione alla richiesta del Sig. **(OMISSIS)** datata 23.09.2019, acquisita dal **(OMISSIS)** in data 24.09.2019 al prot. 13273, lo stesso ha segnalato di aver dato riscontro alla stessa in data 22.10.2019, prot. n. 14917, tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, con provvedimento espresso e motivato, ha confermato il parziale accoglimento, come da precedenti istruttorie;

ACCERTATO CHE, secondo quanto si evince dalla citata nota prot. 17958 del 27.13.2019, il **(OMISSIS)** ha regolarmente assunto provvedimenti espressi sulla prima richiesta di accesso e sulla seconda richiesta di riesame, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

CHE in ragione di quanto comunicato dal **(OMISSIS)**, l'unica possibilità di intervento da parte di questa Difesa Civica avrebbe potuto essere il riesame della decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

RILEVATO tuttavia che, anche volendo interpretare nel senso specificato al punto che precede la richiesta di intervento dell'Istante, la stessa risulterebbe presentata oltre il termine di scadenza;



Il Difensore Civico

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta del Sig. **(OMISSIS)** volta ad attenere la documentazione indicata in premessa da parte del **(OMISSIS)** è inammissibile in quanto presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'ordinamento; tale circostanza assorbe ogni altro rilievo in ordine alla irritalità della richiesta;
- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e al **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.